

Del resto, nel caso specifico non vi sono motivi di esenzione dall'obbligo di recuperare l'aiuto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Milazzo con ordinanza 18 aprile 2003, nella causa Provvidenza Regio contro AXA Assicurazioni SpA

(Causa C-425/03)

(2003/C 289/29)

Con ordinanza 18 aprile 2003, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 6 ottobre 2003, nella causa Provvidenza Regio contro AXA Assicurazioni SpA, il Giudice di Pace di Milazzo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se è compatibile o meno con l'ordinamento comunitario una disposizione nazionale, quale l'art. 1 del d.l. n. 18/03, che sottrae al giudizio di equità le cause devolute alla competenza del giudice di pace relative ai contratti conclusi mediante moduli e formulari il cui valore non ecceda millecento euro.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 10 ottobre 2003

(Causa C-433/03)

(2003/C 289/30)

Il 10 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Claudia Schmidt e dal sig. Wils Wouter, membri del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, e dal sig. Andreas Manville, agente ausiliario del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 CE e del regolamento (CEE) n. 3921/91⁽¹⁾ poiché ha negoziato, concluso, ratificato ed applicato

individualmente accordi bilaterali in materia di navigazione interna con la Romania, la Polonia e l'Ucraina, e si è rifiutata di denunciare tali accordi;

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) n. 1356/96⁽²⁾ poiché gli accordi bilaterali individuali in materia di navigazione interna con la Romania, la Polonia, l'Ucraina, la Repubblica ceca e l'Ungheria sono incompatibili con il regolamento (CE) n. 1356/96 ed essa si è rifiutata di denunciarli;
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

- La Repubblica federale di Germania avrebbe violato la competenza esclusiva della Comunità a stipulare accordi internazionali ai sensi della giurisprudenza «AETR» avendo negoziato, concluso, ratificato e messo in vigore accordi bilaterali in materia di navigazione interna con la Romania, la Polonia e l'Ucraina che si ripercuotono sulle disposizioni comunitarie emanate dalla Comunità con il regolamento (CEE) n. 3921/91. Tale regolamento fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o di persone per via navigabile in uno Stato membro. L'equilibrio raggiunto in tal modo viene danneggiato dall'art. 6 dell'accordo stipulato con la Polonia, la Romania e l'Ucraina, in base al quale i vettori residenti in Stati terzi sono ammessi al cabotaggio in Germania.
- La Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 CE in quanto avrebbe negoziato, concluso, ratificato e messo in vigore gli accordi bilaterali controversi dopo che il Consiglio aveva conferito alla Commissione un mandato di negoziato e il governo tedesco non poteva ignorare che erano in corso trattative per un accordo multilaterale.
- Gli accordi bilaterali stipulati dalla Repubblica federale di Germania sarebbero incompatibili con il regolamento (CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1356, riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi. I privati e le imprese del settore della navigazione interna polacchi, ucraini, rumeni, cechi, slovacchi e ungheresi i quali, in forza dei controversi accordi bilaterali, potrebbero essere autorizzati ad effettuare trasporti tra la Germania e gli altri Stati membri, non soddisferebbero le condizioni poste da tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 373, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 175, pag. 7.